

conseguenziale all'esercizio di una attività primaria diversa che richieda, per il suo esercizio, uno dei titoli abilitativi indicati e che non sia caratterizzata da assoluta occasionalità. Nella specie, risulta che il trasporto e il conseguente commercio di rifiuti ferrosi sia stato effettuato in un'unica occasione; tuttavia, queste condotte, lungi dall'essere connotate da assoluta occasionalità, denotano un minimo di organizzazione: atteso che la raccolta di ben 380 kg. di rifiuti metallici implica una preliminare fase di raggruppamento e cernita dei soli metalli, il trasporto di un simile consistente quantitativo di rifiuti necessita di un apposito veicolo, adeguato e funzionale al contenimento degli stessi, e il commercio è evidentemente finalizzato all'ottenimento di un profitto.

NOTA

*La Corte di cassazione penale torna a occuparsi del reato di gestione non autorizzata di rifiuti soffermandosi in particolare sulla condotta, approfondendo il discrimine tra le nozioni di "attività" e "occasionalità". Nella fattispecie sottoposta all'attenzione della Corte il Gip presso il tribunale aveva assolto un privato, non iscritto all'Albo nazionale dei gestori ambientali, imputato del reato di cui all'art. 256, comma 1, lettera a), D.Lgs. n. 152/2006, per aver raccolto, trasportato e rivenduto in una sola occasione circa 380 chilogrammi di rifiuti metallici. Per il giudice di primo grado il fatto non costituiva reato per mancanza di professionalità nell'attività di vendita dei rifiuti, perché posta in essere da un soggetto privato in un'unica occasione. Sul ricorso promosso dal procuratore della Repubblica presso il tribunale la Corte di cassazione ha, diversamente, ritenuto che «l'assoluta occasionalità non può essere desunta esclusivamente dalla natura giuridica del soggetto agente (privato, imprenditore ecc.), dovendo invece ritenersi non integrata in presenza di una serie di indici dai quali poter desumere un *minimum* di organizzazione che escluda la natura esclusivamente solipsistica della condotta (ad es., dato ponderale dei rifiuti oggetto di gestione, necessità di un veicolo adeguato e funzionale al trasporto di rifiuti, fine di profitto perseguito). In altri termini, se un soggetto - anche, come nel caso di specie,*

mero "detentore" di rifiuti - appresta una serie di condotte finalizzate alla gestione di rifiuti, mediante preliminare raccolta, raggruppamento, trasporto e vendita di rifiuti, pur non esercitando in forma imprenditoriale, pone in essere una "attività" di gestione di rifiuti per la quale occorre preliminarmente ottenere i necessari titoli abilitativi».



Concessionario del servizio rifiuti. Canone contrattuale

Consiglio di Stato, 27 novembre 2015, n. 5375, pres. Saltelli, est. Guadagno

Rifiuti – Affidamento servizio rifiuti urbani – Contratto – Previsione della clausola contrattuale dell'aumento del canone – Obbligo – Sussistenza – Revisione automatica del canone contrattuale – Esclusione – Istruttoria di verifica delle condizioni per l'aumento – Necessità

Ai sensi dell'art. 44, comma 4, legge 23 dicembre 1994, n. 724, per tutti i contratti a esecuzione periodica o continuativa, relativi a servizi o forniture, è obbligatoria l'inserzione di una clausola di revisione periodica del prezzo da operare sulla base di un'istruttoria condotta dai competenti organi tecnici dell'amministrazione; conseguentemente, sono nulle le clausole contrattuali che escludono la revisione del canone e si verifica l'eterointegrazione della disciplina di gara ai sensi degli artt. 1339 e 1419 del Codice civile, ma questo principio non comporta anche il diritto all'automatico aggiornamento del corrispettivo contrattuale, ma soltanto che l'amministrazione proceda agli adempimenti istruttori normativamente sanciti; la posizione dell'appaltatore è quindi di interesse legittimo, quanto alla richiesta di effettuare la revisione in base ai risultati dell'istruttoria, poiché questa è correlata a una facoltà discrezionale riconosciuta alla stazione appaltante che deve effettuare un bilanciamento tra l'interesse dell'appaltatore alla revisione e l'interesse pubblico connesso al risparmio di spesa, ed alla regolare esecuzione del contratto aggiudicato; i risultati del procedimento di revisione prezzi sono, quindi,

espressione di facoltà discrezionale, che sfocia in un provvedimento autoritativo, il quale deve essere impugnato nel termine decadenziale di legge; al tempo stesso la posizione dell'appaltatore assume carattere di diritto soggettivo solo dopo che l'amministrazione, in base alle risultanze istruttorie, abbia riconosciuto la sua pretesa, vertendosi solo allora in tema di quantum del compenso revisionale.

NOTA

Con la decisione in commento il Consiglio di Stato ha rigettato l'appello proposto da una società concessionaria del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, con il quale era stata impugnata la sentenza di primo grado asserendo, in capo al concessionario, la titolarità di un diritto all'automatica revisione periodica dei prezzi in virtù del contratto stipulato con il Comune. Nel rigettare l'appello, in quanto non risultava ritualmente impugnato il formale provvedimento di diniego sull'istanza di revisione periodica del corrispettivo per il servizio, il Consiglio di Stato ha incidentalmente affermato che «l'art. 44, comma 4, della legge n. 724/94, di cui parte appellante deduce la violazione prevede, per tutti i contratti ad

esecuzione periodica o continuativa relativi a servizi o forniture, l'obbligatoria inserzione di una clausola di revisione periodica del prezzo da operare sulla base di un'istruttoria condotta dai competenti organi tecnici dell'amministrazione. Conseguentemente sono nulle le clausole contrattuali che escludono la revisione del canone e si verifica l'eterointegrazione della disciplina di gara ai sensi degli artt. 1339 e 1419 del Codice civile, ma questo principio non comporta anche il diritto all'automatico aggiornamento del corrispettivo contrattuale, ma soltanto che l'Amministrazione proceda agli adempimenti istruttori normativamente sanciti... la posizione dell'appaltatore è di interesse legittimo, quanto alla richiesta di effettuare la revisione in base ai risultati dell'istruttoria, poiché questa è correlata ad una facoltà discrezionale riconosciuta alla stazione appaltante, che deve effettuare un bilanciamento tra l'interesse dell'appaltatore alla revisione e l'interesse pubblico connesso al risparmio di spesa da un lato, ed alla regolare esecuzione del contratto aggiudicato (...). La posizione dell'appaltatore assume carattere di diritto soggettivo solo dopo che l'Amministrazione, in base alle risultanze istruttorie, abbia riconosciuto la sua pretesa, vertendosi solo allora in tema di quantum del compenso revisionale».